

(74) B. BERNABÒ, *Marinasco*, in corso di stampa.

(75) A.V.L., *Parochialium*, f. 13, n. 10.

(76) B. BERNABÒ, *Marinasco*, in corso di stampa.

(77) B. BERNABÒ, *Marinasco*, in corso di stampa.

Si ringrazia Andrea Lercari per le preziose notizie archivistiche fornite nel corso della ricerca.

GIOVANNI FORCHERI

## IL TENTATIVO DI RIFORMA FILONOBILIARE DEL 1443

Il 18 dicembre 1442 Tomaso Fregoso veniva scalzato da Doge.

La cosa sarebbe rientrata perfettamente nella prassi se a provocare la sua caduta, fosse stato il solito personaggio della grande borghesia mercantile che intendeva prenderne il posto. Questa volta, invece, a provocarla era stato Giovanni Antonio Fieschi, un nobile, al quale, in quanto tale, il sistema non consentiva di assumere il dogato.

Il suo intento, al di là delle ragioni di rancore personale contro il Doge che gli aveva negato il comando delle galere destinate contro gli aragonesi, doveva quindi essere stato quello di pervenire a una modifica del sistema, tale che consentisse alla nobiltà di uscire dalla condizione di inferiorità politica nella quale era rimasta dal 1339.

Lo dimostrano le carte dell'epoca dalle quali si apprende come alla caduta del Fregoso avesse fatto seguito un'attività di riforma volta in tal senso<sup>(1)</sup>.

Con l'allontanamento del Doge c'era stato l'affidamento provvisorio del potere a otto Capitani della libertà: lo stesso Giovanni Antonio Fieschi, Lamba Doria, Battista Spinola e Meliaduce Salvago per i nobili; Raffaele Adorno, Paolo di Albaro, Andalo Maruffo e Domenico Riccio per i popolari.

Indi, il 29 dicembre, i Capitani, riuniti con i dodici Anziani che componevano il governo, gli Ufficiali di Moneta, i Provvisori di Romania delle Compere di San Giorgio e oltre cento cittadini eminenti, decidevano di istituire una commissione di dodici Riformatori, con l'incarico di stabilire quali avrebbero dovuto essere le definitive attribuzioni dei Capitani, nonché di procedere a modifica del testo costituzionale del 1413 nelle parti in cui lo avessero ritenuto opportuno<sup>(2)</sup>.

Costoro, iniziando in maniera febbrile la propria attività il 31 dicembre, con la rubrica *De potestate ac iurisdictione Dominorum Capitaneorum*, approvata il primo gennaio, stabilivano come la reggenza della comunità, già affidata al collegio degli Anziani presieduto dal Doge, venisse per l'avvenire trasferita a un organo

centrale di governo, composto, oltre che dagli Anziani, anche dai Capitani, alla cui presidenza avrebbe dovuto succedersi, turnariamente, uno di questi ultimi, con voto duplice<sup>(3)</sup>.

Con questo, mentre veniva definitivamente eliminata, a tutto vantaggio della nobiltà, la carica del Doge, che, rimasta riservata dal 1339 alla sola categoria dei popolari, costituiva il puntello della sua supremazia politica, veniva altresì attuata, all'interno del nuovo collegio di governo, la perfetta parità fra nobili e popolari, dal momento che, tanto i Capitani come gli Anziani, dovevano appartenere per metà all'una e per metà all'altra delle due categorie di potere.

Va però considerato come, con il provvedimento del 29 dicembre, mentre veniva stabilita la durata bimestrale della carica dei Capitani, si faceva eccezione per Giovanni Antonio Fieschi e per Raffaele Adorno che, invece, avrebbero dovuto restarvi per un intero anno<sup>(4)</sup>.

Tale decisione, che risultava formalmente giustificata da considerazioni di ordine generale, veniva ad assicurare ai due una condizione di preminenza, ribadita dai Riformatori anche con la rubrica, a carattere transitorio, *De salario et sumptibus Capitaneorum*, che si spiegava tenendo conto di come il Fieschi fosse stato il promotore del rivolgimento, mentre l'Adorno lo aveva reso possibile, portando dietro di sé il consenso dei popolari.

Se, quindi, dei due personaggi balzati in primo piano, il Fieschi poteva avere agito con l'intento di vedere eliminato, non soltanto il Fregoso, ma anche la figura del Doge, per migliorare la condizione della nobiltà, nulla esclude come il popolare Adorno, non essendosi trovato, fin dal primo momento, in condizione di sostituirsi al Fregoso, avesse dato una falsa adesione, in attesa che gli diventasse possibile, non appena si fosse rotto il momentaneo equilibrio e avesse trovato gli appoggi indispensabili.

C'era, dunque, un contrasto di fondo fra l'Adorno che aspettava soltanto il momento buono per realizzare il suo piano, ripristinando tal quale il sistema, e il Fieschi, interessato, invece, al prolungarsi della situazione per il tempo necessario perché la riforma potesse venire approvata.

I Riformatori, dopo avere abolito il Doge, assestavano l'altro colpo alla supremazia politica popolare, sancita delle regole del 1413, con le due rubriche *Qua forma eligi debeant Domini Antiani* e *Qua forma officia conferenda sint*, approvate, l'una il primo gennaio e l'altra il successivo giorno tre.

Invero, mentre, attraverso di esse, veniva ribadito, come già facevano le regole, che gli Anziani dovessero essere per metà nobili e per metà popolari, e che lo stesso criterio di equivalenza dovesse valere anche nell'assegnazione di tutti gli altri uffici, si stabiliva altresì come, nella scelta delle persone da designarvi, si dovesse tenere conto anche del loro colore politico, imponendo la parità di presenze fra bianchi e neri, tanto nei posti di spettanza dei nobili, come in quelli di spettanza dei popolari<sup>(5)</sup>.

Decidere in questo senso significava apportare una decisiva modifica alle regole del 1413, laddove avevano inteso evitare il più possibile gli accostamenti fra le persone dell'una e dell'altra categoria, determinati da identità di colore, a salvaguardia della compattezza del blocco dei popolari nei confronti della nobiltà, indispensabile se essi volevano mantenere la propria supremazia.

A tal fine, fra gli altri accorgimenti, le regole, con la rubrica *De partialitatibus in Janua et in eius territorio extinguendas*, avevano imposto il divieto di tenere conto del colore ghibellino o guelfo delle persone, allorquando si trattava di distribuire le cariche.

I Riformatori del 1443, al contrario, venivano a sancire come si dovesse dare rilevanza, all'interno di entrambe le due categorie, dei bianchi e dei neri, cioè di quegli stessi ghibellini e guelfi ai quali avevano fatto richiamo le regole del 1413 per riferirsi a due contrapposti partiti, nei quali, gli uni e gli altri erano usi collocarsi, sfumando quel diaframma che, sul piano istituzionale, avrebbe dovuto esistere fra loro.

Queste tre principali rubriche approvate dai Riformatori, dimostravano dunque come la loro opera fosse volta nel senso di realizzare non solo la perfetta parità politica fra le due categorie eliminando la presenza del Doge, ma anche di attenuare fra di loro la rigida separazione che le regole del 1413 avevano mantenuto, a salvaguardia della supremazia di quella popolare, pur dopo avere riammesso la nobiltà nelle cariche principali, con la sola esclusione di quella di Doge.

Le ulteriori trentadue rubriche che i Riformatori avevano approvato oltre queste tre principali, portavano invece soltanto modifiche di dettaglio o di adattamento delle vecchie regole alle novità che erano state introdotte.

Perché i popolari, ai quali appartenevano sei dei dodici Riformatori, avessero aderito a una riforma del genere può restare curioso. Forse, dominati come erano, al proprio interno, dagli aggregati famigliari della maggiore borghesia mercantile, causa di contrasti e di rivolgimenti nella loro perenne corsa al dogato, pur

di liberarsi da tale presenza, avevano preferito l'apertura verso la nobiltà.

Già però il 22 gennaio 1443, l'attività dei Riformatori cessa.

Il Giustiniani, e con lui il Foglietta, lo attribuiscono a disaccordi sopravvenuti fra i Capitani. La verità è, invece, che a quella stessa data Raffaele Adorno doveva avere già dato inizio al suo piano.

Invero, nel verbale della confusa riunione che il 28 gennaio lo aveva acclamato Doge,<sup>(6)</sup> si legge come in quei giorni vi fossero stati dei tumulti e i cittadini avessero preso le armi perché egli *sit Dux creatus sub paternis regulis et in omnibus sub modis et formis sub quibus Ill.mus quondam Dominus Georgius, parens suus, creatus fuit et urbem rexit.*

Restava dunque chiaro, con il richiamo a Giorgio Adorno, che era stato l'autore delle regole dalle quali erano scaturiti quei modi e quelle forme, come si fosse inteso ripristinare integralmente il sistema del 1413, mettendo nel nulla le innovazioni che vi erano state appena apportate.

Al momento stesso della sua elezione, l'Adorno aveva deciso che venissero incaricati quattro cittadini *qui veteres regulas ducatus ipsius Domini Georgii examinarent, et paucis mutatis, prout rerum ac temporum utilitas suadebit, melius reforment.*

Una limitata attività di modifica, volta a svecchiare qualche disposizione del 1413 usurata dal tempo, che però era servita anche a ribadire come, salve le poche parti, di ben scarsa portata politica, in cui i quattro lo avevano modificato, il vecchio testo costituzionale doveva continuare ad applicarsi integralmente, ritenendosi abrogata ogni altra precedente disposizione che vi avesse portato correzioni o modifiche<sup>(7)</sup>.

Dopo l'avvento al dogato di Raffaele Adorno, Giovanni Antonio Fieschi, nonostante l'insuccesso, non aveva inteso desistere dai suoi propositi, impugnando le armi e occupando Recco e Portofino.

Racconta il Giustiniani come, di fronte a ciò, «fu deliberato in pubblico Consiglio di far qualche composizione con esso Gioanne Antonio».

Indi, nel 1447, egli aveva segretamente tentato, pur di abbattere il sistema, di proporsi ai francesi per secondare le loro mire su Genova. Ma il Doge Giano Fregoso, scoperta la tresca, lo aveva fatto assassinare dai suoi uomini in circostanze rimaste misteriose.

#### Note

(1) Archivio di Stato di Genova: *Manoscritto 136*, carte da 1 a 26.

(2) *Hoc consulunt: quod Magnifici Domini Capitanei simul cum M.cis D.nis Antianis et spectabilibus officialibus Monetae, Provisionis Romaniae et Sancti Georgii, deligant cives duodecim ex praestantioribus civitatis: qui omnes simul iuncti, constituent duodecim cives regulatores ex praestantioribus et prudentioribus civitatis: qui veteres regulas examinent, corrigant prout eis videbitur et reforment. Et quod in novo volumine regularum decernant et declarent non solum arbitrium ac potestatem Magnificorum Dominorum Capitaneorum, sed etiam omnia ad universum regimen Januensis Reipublicae pertinentia.*

(3) *Sancimus et decernimus quod M.ci d.ni Capitanei, quorum potestas duos tantummodo menses duratura est, quandocumque eis videbitur possint vel descendere in Consilium Dominorum Antianorum, vel ipsum Consilium ad se vocare, et simul cum ipsis D.nis Antianis, consultare, decernere ac statuere supra omnibus rebus quas cognoverunt ad publica negotia pertinere. In quibus quidam statuentibus, quisque ipsorum Capitaneorum, quotcumque fuerint, habeat vocem unam. Et prorsus omnino teneant semel in ebdomada saltem sex eorum vacare cum ipsis D.nis Antianis, rebus ac negociis publicis. Più oltre: Sancimus et decernimus quod omni ebdomade unus eorum, per solitas colorum vicissitudines, praesideat Consilio, et simul cum M.cis D.nis Antianis, intendant negotiis privatorum. Più oltre ancora: Ita demum ut in octo ebdomadibus, D.ni octo Capitanei per equas vicissitudines Consilio praesideant, quisque videlicet ebdomade sua. Quo tempore is qui Consilio praesiderit, in omnibus negociis qui in Consilio gerentur, et in omnibus quae tunc ibi statuerunt vel fient, habeat voces duas.*

(4) La proposta veniva formulata da Damiano Pallavicini in questi termini: «che li M.ci Messer Zoane Antonio da Fiesco e Messer Raffaele Adorno, in li quali è grande autorità, reverentia, favor e possansa, fossen confermati in questa dignitate a lo meno per un ano, e de li avanti a bon piaxer de li citadini, dagandogli de tempo in tempo per vicenda sexe compagni, como za è incomensao».

(5) Nella prima delle due rubriche, che prevedeva il rinnovo quadrimestrale dei dodici Anziani, si legge, come, avvicinandosi la fine del periodo, i Capitani dovessero congregarsi con gli Anziani in scadenza, gli Ufficiali di Moneta e i Provvisori di Romania, allo scopo di nominare otto cittadini elettori, *servatis colorum aequalitatibus*. Indi: *ipsi D.ni Capitanei inter se statuant quisnam unus ipsorum interesse debeat creationi Antianorum. Et ille qui saltem quinque D.rum Capitaneorum convenient, eiusmodi electionis curam habeat. Atque ita, absentibus reliquis Capitaneis cum coeteribus Officialibus, solus ipse, octo electores ad se venire iubeat, et sub examini calculorum, qui erunt decem, novem, ipse D.us Capitaneus et octo electores, novos*

*Antianos creent. Più avanti: In qua quidam electione M.cus D.nus Capitaneus duplicem vocem habeat, et geminos calculos in urna mittat. Eligant autem duodecim Antianos, quorum, pars dimidia sint ex nobilibus, albis et nigris aequalitate servata; pars alia dimidia ex popularibus, quorum tres mercatores sint et tres reliqui artifices, etiam colorum paritate servata.*

La rubrica relativa al conferimento degli altri uffici, stabilisce una procedura macchinosa, che comincia con la compilazione dell'elenco di quelli da assegnare ai diversi colori, e quindi prosegue con la nomina di dodici cittadini, fra essi *servatis coloribus et vicissitudinibus*, ai quali spettava di scegliere i ventiquattro *cives collectores officiorum*, pure fra essi *servatis coloribus et vicissitudinibus*. A questo punto, si legge come, ciascuno dei dodici, indicando i suoi candidati alla rosa dei ventiquattro elettori: *adnotare faciat ex uno quoque quatuor colores* appartenesse ognuno di loro. Appare quindi come, essendo quattro i colori dei quali andava tenuto conto, per tali si intendessero: la qualità di nobile o popolare, nonchè di bianco o di nero della persona. Il testo lo conferma quando prosegue, stabilendo: *hac igitur notatione sic facta omnes ponantur sub calculis, et sex illi ex unoquoque colore in quos plures calculi convenerint, creati intelligantur* fra i ventiquattro *collatores officiorum*. Proseguiva quindi il testo, stabilendo come i ventiquattro elettori e i Capitani, nel procedere alle nomine, dovessero rispettare la parità *inter colores et inter nobiles et populares et inter mercatores et artifices*.

(6) Doc. cit. a Nota 1, carta 27.

(7) Doc. cit. a Nota 1, carte da 28 a 40.

## PATRIZIA SCHIAPPACASSE

### Lettere a Nicolò de Negrone & C.

#### *La corrispondenza dei Negrone*

È innegabile l'importanza delle lettere dei mercanti come fonte d'informazione non solo sulle transazioni commerciali, ma anche più propriamente sulle attività dei protagonisti degli scambi.

In altra sede abbiamo già segnalato un'interessante corrispondenza mercantile genovese relativa agli anni '70 del Cinquecento: quella degli Oncia, una famiglia di nobili Nuovi ascritta all'albergo Cibo. I fratelli Oncia, residenti a Genova, Siviglia, Besançon e Palermo, avevano intrecciato una rete di traffici che coinvolgeva soprattutto — benché non esclusivamente — esponenti della nobiltà Nuova<sup>(1)</sup>.

Un altro carteggio, conservato nello stesso fondo dell'Archivio di Stato di Genova, presenta invece le attività di alcune compagnie di negozio operanti a Genova e a Besançon, nelle quali aveva un ruolo di punto di riferimento e di continuità Nicolò Negrone<sup>(2)</sup>.

I Negrone, appartenenti alla nobiltà Vecchia, rappresentano bene strategie mercantili e finanziarie che finiranno per coinvolgere anche i nobili Nuovi. Nicolò riassume in sé le caratteristiche della figura del mercante di questo periodo: banchiere, finanziere, assicuratore e informatore, a sua volta informato, su tutto quanto può riguardare gli scambi commerciali e i contraccolpi derivanti dalle vicende politiche europee e mediterranee in particolare<sup>(3)</sup>.

Se la penisola iberica, da tempo frequentata da mercanti genovesi, diventa in questo periodo la sede privilegiata di investimenti commerciali e finanziari ad alta redditività, nelle lettere inviate a Nicolò e compagni — almeno per quanto si può arguire dalla documentazione — è soprattutto l'Italia a emergere, come ambito ricco di possibilità di guadagni. Il giro d'affari di merci, di denaro, di cambi e di crediti di Nicolò Negrone tocca infatti la penisola iberica, i porti italiani del Meridione e del Centro-nord (Palermo, Messina, Napoli, Livorno, Genova, Venezia) e città quali Firenze, Lucca e Milano, i centri di Lione, Besançon, e nelle Fiandre soprattutto Anversa. In queste sedi sono dislocati gli esponenti delle famiglie più in vista del vecchio ceto dirigente, quali i Centurione,